

Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti

ED/sg  
Prot. n. 36841 /VET  
lett. 666

Bologna li, 2 settembre 1996


Ai Responsabili dei  
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE  
delle Aziende-UU.SS.LL.  
della Regione Emilia Romagna  
LL.SS.

**OGGETTO:** Precisazioni dell'Assessorato del Territorio,  
Programmazione e Ambiente in merito alla raccolta  
in deroga dei funghi epigei spontanei per inizia-  
tive specifiche.

Si invia per conoscenza la nota di cui all'ogget-  
to.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE  
(Dr. Giovanni Paganelli)



All.: n. 1

L'Assessore

Regione Emilia-Romagna  
C. Gen. Terr. e Cur. Speciali  
1996

AS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ET	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

25018

Prot. n. 20653

Bologna 29.7.96

Alle Comunità montane  
Alle Province  
Ai Consorzi dei parchi  
Agli organi di vigilanza  
Al Coordinamento delle associazioni  
micologiche dell'Emilia Romagna

1918/95

Oggetto: L. R. 2/4/1996, n. 6. Precisazioni in merito alla raccolta in deroga dei funghi epigei spontanei per iniziative scientifiche.

La legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993" nello stabilire l'obbligo del conseguimento di una autorizzazione per effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei ed altre modalità connesse alla raccolta stessa, limita, all' art. 2 lett. b), il campo di applicazione della norma ai "funghi epigei spontanei commestibili".

Non vi è dubbio infatti che l'oggetto principale della legge in questione riguarda le attività di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei commestibili essendo queste praticate da decine di migliaia di persone a scopo alimentare e di commercio e quindi bisognose senz'altro di una cogente regolamentazione sia sotto l'aspetto ambientale che sotto quello più prettamente economico.

E' altrettanto certo inoltre che la legge suddetta intende tutelare gli equilibri degli ecosistemi preoccupandosi, fra l'altro, di vietare il danneggiamento e la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie (art. 6, 5° comma), sottolineando l'importanza che rivestono sotto il profilo ambientale anche le specie fungine non commestibili ed in quanto tali non soggette alla ricerca e alla diretta raccolta da parte dei più.

E' risaputo, peraltro, che alla raccolta dei funghi epigei non commestibili sono interessati unicamente raccoglitori che agiscono a scopo scientifico, per l'organizzazione di mostre divulgative, a scopo didattico o di autoformazione ecc. e che pertanto l'impatto della raccolta stessa può ritenersi trascurabile.

Si ritiene tuttavia che pur non essendo la raccolta dei funghi non commestibili regolamentata dalla suddetta legge, si possa raccomandare ai potenziali raccoglitori di usare le massime cautele, raccogliendo altresì quantità strettamente limitate allo scopo e comunque non oltre i 4 esemplari o, a scelta del ricercatore, i 20 gr. per ogni specie botanica rinvenuta.

Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni speciali alla raccolta per iniziative scientifiche (art. 12 della L. R. n. 6/1996), specificato che queste riguardano comunque solo le specie fungine commestibili, si ritiene, onde evitare una eccessiva burocratizzazione, di chiarire, elencandole, le fattispecie in cui tale autorizzazione si rende indispensabile.

#### A) Ricerca scientifica

Va premesso che l'autorizzazione regionale non costituisce solo un mero adempimento amministrativo, ma si prefigge come finalità la crescita della qualità della ricerca micologica, la incentivazione alla raccolta sistematica di dati sulla base di metodi concordati e condivisi, una maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio micologico e di quello naturale più in generale, nonché dei principi della conservazione della natura e della biodiversità.

Pertanto per ottenere l'autorizzazione regionale in deroga ai limiti quantitativi e/o alle altre modalità di raccolta dei funghi stabilite dalla legge regionale occorre che la richiesta contenga le seguenti indicazioni:

- descrizione del programma di ricerca con indicazioni sulla tipologia (tassonomica, geografica, mico-sociologica, sanitaria o altro);
- breve curriculum del/dei ricercatori;
- descrizione dei fini. Nel caso la ricerca sia di tipo tassonomico va specificato il gruppo di miceti oggetto di ricerca e l'area di indagine, mentre per quella geografica l'area di indagine e per quella mico-sociologica sia l'area di indagine che (se possibile) il tipo di ambiente indagato.
- eventuali modalità di pubblicizzazione dei dati (relazioni, pubblicazioni a stampa ecc.);

- eventuale disponibilità a far confluire i dati nel sistema informativo regionale (ferma restando per l'autore la proprietà e la piena disponibilità dei dati raccolti);
- eventuale individuazione di un livello di validazione scientifica (un gruppo costituito ad hoc, il Comitato scientifico dell'Associazione ecc.);

#### B) Mostre, seminari ed altre manifestazioni

Anche in questo caso si ricorre alla richiesta di autorizzazione solo qualora la manifestazione non possa essere organizzata facendo ricorso all'utilizzo dei normali tesserini emessi dagli Enti competenti, ma richieda deroghe specifiche alle modalità di raccolta.

Sarebbe comunque opportuno, ove possibile, che l'Ente o l'Associazione organizzatrice della manifestazione tenesse un registro delle specie esposte nelle diverse edizioni, con l'indicazione per ogni specie del luogo di raccolta.

Le richieste di autorizzazione vanno inoltrate alla Regione Emilia Romagna, Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale in tempo utile al rilascio delle autorizzazioni stesse.

In ogni caso per le iniziative di cui alla lettera B) l'autorizzazione regionale in linea generale escluderà la raccolta delle seguenti specie: *Boletus edulis* e relativo gruppo, *Amanita caesarea*, *Calocybe gambosa* e *Cantharellus cibarius*.

I quantitativi di raccolta sempre in linea generale non potranno eccedere per ogni specie botanica rinvenuta i quattro esemplari o, a scelta del ricercatore, i 20 grammi.


*Qualora la raccolta interessi il territorio di un'Area protetta occorre acquisire l'autorizzazione del rispettivo Ente di gestione, nel rispetto del Regolamento adottato dall'Ente stesso sia per quanto concerne i funghi commestibili che eventualmente quelli non commestibili.*

Per quanto riguarda la didattica e l'autoformazione si ritiene che debbano utilizzarsi il più possibile materiali alternativi ai funghi freschi facendo ricorso ampiamente a foto, diapositive, disegni, essiccata ecc. e che comunque la raccolta avvenga per quanto riguarda i funghi non commestibili, rispettando le cautele sopraenunciate e per quanto riguarda quelli commestibili acquisendo i tesserini di autorizzazione rilasciati dagli Enti competenti.

Si stabilisce infine che in occasione della tenuta degli appositi corsi di addestramento e aggiornamento del personale addetto agli ispettorati micologici, da effettuarsi sotto la responsabilità e il coordinamento degli istruttori nominati dalle Aziende Usl

istituzionalmente competenti alla organizzazione dei corsi  
stessi, possa essere effettuata la raccolta di funghi  
epigei spontanei commestibili, pur con le cautele ed i  
limiti sopraenunciati, senza alcuna speciale  
autorizzazione.

Renato Cocchi



*il*